

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

42.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRAZIOSI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
FOSCHI: Disposizioni particolari a favore degli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura (1734) . . .	477
PRESIDENTE . . .	477, 478, 480, 482, 483, 484
ALBONI . . .	481, 484
ALLOCCA, <i>Relatore</i> . . .	477, 482, 484
BARBERI . . .	478
CATTANEO PETRINI GIANNINA . . .	478, 483
D'AQUINO . . .	484
DE LORENZO FERRUCCIO . . .	480
DE MARIA . . .	479, 484
FOSCHI . . .	480, 483
LA PENNA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . .	482, 483, 484
Votazione segreta:	
PRESIDENTE . . .	484

La seduta comincia alle 10,10.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge Foschi: Disposizioni particolari a favore degli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura (1734).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Foschi: « Disposizioni particolari a favore degli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura ».

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta fu deciso di rinviare di una settimana il seguito della discussione del provvedimento.

Il relatore Allocca ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

ALLOCCA, *Relatore*. Il Comitato ristretto appositamente nominato ha tenuto diverse sedute ed è riuscito a trovare un accordo sulle singole modifiche da apportare agli articoli. Il testo attuale è stato elaborato con l'accordo unanime dei commissari. La preoccupazione principale dei singoli commissari è stata quella di evitare di fare una legge di mera sanatoria. Abbiamo cercato, cioè, di limitare, nel rispetto della legge di riforma ospedaliera, i contenuti e le finalità della proposta, la quale dovrebbe favorire coloro che, essendo stati

assunti in servizio con qualifica non prevista da alcuna norma di legge, hanno però espletato il servizio di aiuto dirigente di servizio o di sezione ospedaliera, incrementando la attività dei servizi e delle sezioni stesse nonché acquistando, e migliorando, la necessaria esperienza e maturità professionali per poterli reggere ove l'uno o le altre venissero trasformati in divisioni.

Do quindi atto ai commissari della diligenza con la quale hanno lavorato e anche della premura del Governo, il cui rappresentante è stato comprensivo nei confronti degli intendimenti di giustizia della proposta Foschi.

È stato redatto un testo che è stato distribuito in copia ad ogni collega per un attento esame. Mi limito a far osservare che, all'articolo 2, si parla di « sezione autonoma » e non di « servizi ».

Mi auguro che tutti i colleghi possano dare il loro parere il loro parere favorevole a questa nuova formulazione degli articoli del provvedimento approvandolo.

PRESIDENTE. Sono certo che, essendo stato unanime il Comitato ristretto nella formulazione del nuovo testo, la discussione potrà procedere sollecitamente.

BARBERI. Contrariamente a quanto ha affermato l'onorevole relatore, io ritengo che questa sia una legge di sanatoria, anche se il Comitato ristretto si è preoccupato di non fare una sanatoria. Né ritengo che questa legge risponda a criteri di equità e di giustizia. La figura dell'aiuto dirigente esiste nella legge ospedaliera vigente: l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, prevede la figura dell'aiuto dirigente e in modo esplicito richiede che per essere nominato aiuto dirigente, con funzioni quindi autonome si deve possedere la idoneità a primario nella stessa disciplina. In pieno contrasto con tale recente norma, a breve distanza dalla sua promulgazione, noi veniamo a cancellare il requisito della idoneità a primario della stessa disciplina.

Debbo ricordare agli onorevoli colleghi, oltre che a me stesso, che gli aiuti dirigenti che sono entrati nei ruoli — sia che si tratti di aiuti dirigenti di sezioni di specialità sia che si tratti di aiuti dirigenti di un servizio — hanno affrontato superato un concorso per aiuti, non un concorso per primari.

È un'altra perplessità sorge in me di fronte alla situazione di aiuti di ruolo che dall'amministrazione — e ce ne sono molti — hanno

avuto l'incarico di primario. A me pare che l'aiuto con l'incarico di primario debba essere considerato in una situazione decisamente preminente: perché, mentre l'aiuto dirigente è a capo di una sezione, sia pure autonoma, l'aiuto con incarico di primario ha già dato prova di saper dirigere una divisione, la quale è composta almeno di due sezioni. Per questa ragione io pregherei gli onorevoli colleghi di riflettere su questa proposta di legge, per non creare ingiuste sperequazioni e discriminazioni, tra coloro che operano negli ospedali, con danno indubbiamente per la migliore qualificazione dei servizi.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Non sono d'accordo con il collega Barberi: siamo anzi su posizioni opposte. Io ritengo che questa proposta di legge, così come è stata formulata nel testo del Comitato ristretto, se pecca, pecca nel senso di discriminare in senso negativo nei confronti di chi ha avuto più responsabilità. La mia lunga esperienza di medico ospedaliero e di amministratore mi dice che vi sono posizioni di primario, incaricato di divisioni sottonumerarie, che arrivano persino, in qualche sede d'Italia, a livelli di 6-10 letti, che sono molto al di sotto, come valore di preparazione professionale e tecnica, delle posizioni di certi aiuti dirigenti di sezioni e divisioni che hanno 80-100 letti in ospedali specializzati. Quindi la posizione può essere discriminante anche in senso inverso.

Tra l'altro, questa legge era partita con delle buone intenzioni, ma, come al solito, ne ha perse un po' per la strada. Doveva tendere, evidentemente, allo scopo di promuovere, da parte delle amministrazioni ospedaliere, il riconoscimento di un'attività di livello chiaramente superiore, effettivamente svolta, non in base a titoli riconosciuti sulla carta, ma in base all'effettivo servizio nei reparti di diagnosi e cura da parte degli aiuti dirigenti. Le limitazioni poste dall'articolato, relative alla carriera, falsano lo spirito della proposta; tanto più che l'articolo 47 del decreto 30 settembre 1938, n. 1631, prevede clausole molto più restrittive di quelle ritenute valide nell'attuale legge per l'ammissione agli esami di idoneità nazionale a primario: legge con la quale sono ammessi, in via transitoria, come titoli di ammissione, i servizi prestati come incaricato o anche come volontario. L'impostazione degli articoli di questa proposta di legge dovrebbe muovere dalla considerazione che gli aiuti dirigenti hanno effettuato un concorso identico, sia per le prove di esame espe-

rite, sia per le modalità di esecuzione, a quello di primario; e prevedere, di conseguenza, l'assunzione della qualifica di primario alla data di entrata in vigore della proposta di legge, stabilendo, al massimo, un termine per l'applicazione ed eventualmente un periodo di anzianità di servizio (di ruolo o come incaricato) che non dovrebbe essere superiore all'anno, tenendo anche conto che la conferma in ruolo avviene dopo sei mesi di servizio.

Quindi l'articolo 1 dovrebbe essere così formulato: « I sanitari che a seguito di concorsi svolti sotto il vigore del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, furono assunti con la qualifica di aiuto dirigente o di aiuto con funzione di direzione di un servizio, che alla data di entrata in vigore della presente legge (non della legge del 27 marzo 1969, n. 128), siano in possesso della idoneità a primario nella materia... o in materia affine... » ecc. Bisogna riconoscere che certe materie sono sorte, come idoneità, come docenza e come impostazione autonoma, soltanto in tempi molto recenti; d'altronde anche per altri concorsi, di primariato ospedaliero, sono state ritenute valide e valutate le idoneità in materie affini. Perché devono scomparire i primariati di materie affini proprio nel caso degli aiuti dirigenti ?

Quindi, chi abbia già una idoneità a primario nella stessa materia o in materia affine, perché non deve essere preso in considerazione ?

L'articolo 1 dovrebbe continuare: « ...o abbiano una anzianità di laurea e di servizio per partecipare ai concorsi di idoneità nazionale al posto di primario, nel caso che la direzione del servizio stesso debba essere conferita a un primario in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 128, assumono la qualifica di primario non appena l'amministrazione ospedaliera ne istituisca il posto ».

L'articolo 2 dovrebbe essere modificato sia per la parte che riguarda i titoli di carriera, sia per la data di inizio del funzionamento della sezione di diagnosi e cura. Dovrebbe suonare press'a poco così: « I sanitari che a seguito di concorsi svolti sotto il vigore del regio decreto 30 settembre 1968, n. 1631, furono assunti con la qualifica di aiuto dirigente o di aiuto con funzione di direzione di sezione autonoma di diagnosi e cura, che abbiano i requisiti richiesti dall'articolo 1 (modificato nel senso sopraddetto), qualora la sezione medesima, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia i requisiti di posti letto e di attrezzature per la trasformazione in divisione, assumono la quali-

fica di primario non appena l'amministrazione ospedaliera istituisca la divisione e il relativo posto ». O, in via subordinata, si potrebbe dire che tale aspetto della divisione o sezione deve esistere alla data di entrata in vigore della legge o al massimo deve essere deliberato entro un anno. Vi sono sezioni che di fatto esistono, vi sono divisioni che sono sezioni, ma per le quali le amministrazioni non hanno assunto regolari deliberazioni. E noi, quindi, andremmo a premiare solo quelle quattro o cinque persone che si trovano in una situazione di favore per particolare vigilanza dell'amministrazione, danneggiando magari una serie di altre persone che non hanno avuto altrettanta fortuna. Se vogliamo che il provvedimento vada a beneficio di tutti coloro che svolgono effettivamente le funzioni di primario e non di quelli che hanno solo titoli più o meno corrispondenti ad una reale validità e prestazione di servizio, dobbiamo modificare in senso più estensivo (anziché restrittivo) il provvedimento.

DE MARIA. Mi pare che stiamo rischiando di perdere di vista le finalità della legge, i motivi che hanno indotto il collega Foschi a farsene promotore e le ragioni di fondo che ci hanno visto tutti consenzienti, almeno fino alla redazione di quest'ultimo testo concordato in sede di Comitato ristretto. Io non sono affatto d'accordo con ciò che hanno detto i due colleghi che mi hanno preceduto, perché la legge ha delle finalità sostanziali molto diverse da quelle che sono state prospettate.

La legge, infatti, non riguarda l'applicazione dei decreti n. 128 e n. 129, ma si riferisce a casi molto diversi ! Qui ci troviamo di fronte alla necessità di dover attuare una sanatoria. La sanatoria presuppone che vi siano dei casi da sanare e cioè delle persone che hanno in tal senso un qualche diritto. Quando abbiamo, per così dire, « sfornato » la legge di riforma ospedaliera, non abbiamo considerato che vi è una particolare categoria di medici che erano stati assunti con le norme del regio decreto del 1938, che non ha nulla a che fare con i decreti delegati approvati dopo. Sì, i decreti delegati parlano di specialità affidate ad un aiuto, che deve avere l'idoneità a primario, ma questo non ha nulla a che fare con la legge che stiamo considerando, che parla di sanitari assunti, in base al decreto del 1938, « con la qualifica di aiuto dirigente o di aiuto con funzione di direzione di un servizio »; reparti che già esistevano negli ospedali quando abbiamo realizzato la legge di riforma ospedaliera, e che avevano

a capo un aiuto dirigente: essi hanno fatto il concorso in quei termini. Da allora sono rimasti sempre aiuti dirigenti senza essere sistemati.

A mio avviso sono due gli elementi da considerare: da un lato la posizione pregressa ai decreti delegati, che va considerata, dal momento che non lo è stata in sede di redazione della legge di riforma; dall'altro lato la mancanza dell'idoneità di tali sanitari. Se costoro dovessero avere la idoneità a primario, precedentemente conseguita, come l'articolo 9 del decreto n. 128 prescrive, il problema si porrebbe in termini molto diversi. Io ci tengo pertanto a dichiarare che, se giungiamo ad approvare questa legge, auspico che essa sia approvata nel testo del Comitato ristretto, che non parla di idoneità a primario. Se dovessimo stabilire che questi aiuti-dirigenti hanno già conseguito l'idoneità a primario, cadremmo proprio in quelle tali disposizioni dei decreti delegati che niente hanno a che fare con quanto ci riguarda. Ripeto, questa categoria di sanitari che fu assunta in base al decreto del 1938, ha avuto responsabilità di servizio e finora non è stata ancora sistemata. Noi vogliamo compiere un'opera di giustizia nei suoi riguardi. Il mio parere, pertanto, è che noi approviamo il testo del Comitato ristretto senza introdurre modifiche del genere di quelle ventilate.

Se i colleghi me lo permettono, invece, farei qualche riserva sull'articolo 3, cioè sulla valutazione della qualifica di primario per chi, in realtà, non aveva i numeri per tale qualifica proprio perché gli mancava quella tale idoneità. Mentre la sanatoria, a mio avviso, è più che giustificata per i casi previsti nei primi due articoli, ritengo non sufficientemente giustificato il valutare come servizio di primario quello che è stato in effetti un servizio di aiuto. Su questo punto io esprimo qualche riserva: abbiamo gli esami di idoneità in campo nazionale per i primari, in campo regionale per gli aiuti ed assistenti. Andremmo ora a vulnerare una prassi già consacrata.

Il mio parere, pertanto, è decisamente favorevole agli articoli 1 e 2; nutro invece qualche riserva sull'articolo 3.

DE LORENZO FERRUCCIO. Desidero far notare che è stata svuotata di contenuto l'iniziativa del collega onorevole Foschi, diretta a far diventare primari gli aiuti dirigenti assunti in servizio presso le amministrazioni ospedaliere a seguito di concorso. Ma occorre considerare che i concorsi si sono fatti molto

raramente nel passato. Si è di fronte ad una vera e propria ingiustizia, se si pensa che alcuni ospedali non hanno mai bandito concorsi: in proposito posso citare l'esempio dell'ospedale presso il quale svolgo le mie funzioni. Nel laboratorio, che è uno dei più importanti di Napoli, vi è un aiuto che opera come aiuto dirigente ma che non ha il titolo di un concorso vinto; quindi vedrà altri, in posti meno importanti, che diventano primari, mentre lui, che è stato per 15 o 20 anni aiuto dirigente di quel reparto, non lo diventa! È una sperequazione ingiusta! Tanto più che sappiamo benissimo, questi concorsi, nei piccoli ospedali, come si svolgono.

All'articolo 2, poi, si prospetta una situazione che non condivido. Infatti si dice che, qualora in futuro l'ospedale trasformasse la sezione in divisione, i sanitari interessati assumeranno la qualifica di primario non appena l'amministrazione abbia istituito la divisione e il relativo posto di primario: qui veramente diamo la possibilità alle amministrazioni di favorire Tizio, Caio o Sempronio! Io ritengo cioè che l'articolo 2 dia ampia possibilità all'ospedale di favorire questa o quella persona a seconda che sia o no nelle grazie dell'amministrazione.

Quindi, mentre ero favorevole alla legge nella impostazione iniziale, ora ho delle riserve. Resto favorevole al principio ispiratore, ma mi pare che dalla nuova formulazione il testo iniziale risulti ampiamente snaturato, sicché corriamo il rischio di creare delle situazioni di sperequazione che assolutamente dobbiamo evitare.

PRESIDENTE. Mi consentano, i colleghi, di esprimere la mia perplessità. È stato costituito un Comitato ristretto in cui confluiscono le volontà delle varie parti politiche; nel Comitato, che ha curato la stesura di questa legge, vi erano colleghi come gli onorevoli Allocca, Foschi, Cortese, Alboni, D'Aquino e Cucchi, che conoscono perfettamente il problema. Era quindi legittimo augurarsi che dai lavori del Comitato uscisse un testo largamente accettabile per tutti.

Questa osservazione, naturalmente, ha carattere generale e vale per questo come per gli altri Comitati che in futuro si costituiranno.

FOSCHI. Vorrei portare un contributo di chiarificazione sia in relazione a quanto ora osservato dal Presidente, sia in relazione ai precedenti interventi degli onorevoli colleghi.

Io credo che vi sia molta verità nelle cose che sono state dette. In effetti la proposta di legge, inizialmente, era molto diversa; anzi, sostanzialmente diversa; ed era un tentativo di sanare, con una visione il più possibile comprensiva di una casistica ampiamente diversificata, le situazioni che si erano venute a creare fino al momento dell'emanazione dei decreti delegati. Questi, di fatto — e qui concordo con quanto detto dall'onorevole De Maria — non hanno contemplato la situazione preesistente degli aiuti dirigenti, in quanto la figura prevista dall'articolo 9 di aiuto capo-sezione, con idoneità a primario, è figura del tutto diversa rispetto a quella che si era venuta a determinare a seguito dei concorsi o degli incarichi attribuiti in precedenza agli aiuti dirigenti.

Su questo abbiamo raccolto una larghissima documentazione — che è a conoscenza e dei colleghi e del Governo — ed anche degli autorevolissimi pareri di esperti legali, che sono tutti coincidenti con un certo orientamento della giurisprudenza; ivi comprese alcune sentenze del Consiglio di Stato, destinate — secondo me — a moltiplicarsi nel prossimo futuro. Infatti, non c'è possibilità di dubbio sul fatto che tutta la nostra tradizione normativa si ispira al principio che chiunque abbia svolto, di fatto, un certo tipo di funzione, ha diritto al riconoscimento (sia dal punto di vista economico sia da quello della carriera) della funzione che ha svolto, qualunque sia stato il tipo di ufficializzazione ricevuto dalla amministrazione interessata.

Poiché tuttavia il dibattito su questo problema si è prolungato per oltre due anni e con posizioni, in certi momenti, anche estremamente difficili da sostenere, il Comitato ristretto, dopo aver elaborato successivi testi anche molto diversi gli uni dagli altri, ha finito con l'accettare un testo proposto dal Governo; anzi, ringrazio il sottosegretario La Penna che ci ha aiutati, con serenità di giudizio, ad evitare che si arrivasse ad un definitivo insabbiamento della proposta, cosa che sarebbe stata del tutto negativa per coloro che attendono un certo riconoscimento giuridico, almeno in via di principio, della loro attività.

Tuttavia nessuno di noi ha difficoltà a riconoscere che il testo elaborato a nome del Comitato ristretto, di fatto è un testo che il Comitato ha ritenuto di dover far proprio dal momento che non vi era altra possibile alternativa, dato l'orientamento espresso dal ministro competente su questa materia.

A questo punto, anche se come proponente, debbo per primo riconoscere i limiti e la di-

versità sostanziale di questa stesura rispetto al tenore originario della mia proposta, debbo dire che è preferibile l'approvazione di questo testo piuttosto che niente! Perché la alternativa appunto è questo o niente.

Ora, anche se direttamente il testo forse non riesce a risolvere una serie di casi che pure avrebbero diritto di essere considerati nell'ambito di questo provvedimento, esso però, indirettamente, fornisce degli appigli perché, nelle sedi opportune (eventualmente anche attraverso ricorsi al Consiglio di Stato) si possa far riferimento ad una legge che, almeno in linea di principio, riconosce che chi ha svolto funzioni di aiuto dirigente ha diritto al riconoscimento della qualifica di primario. Certo, la casistica è enorme e se avessimo voluto contemplarla tutta, probabilmente, anche con un testo diverso, ci saremmo trovati di fronte a serie difficoltà; però mi pare che, allo stato delle cose, resti solo da vedere se è possibile qualche modesto miglioramento rispetto al testo attuale. In questo senso, per concludere, mi dichiaro disposto ad accettare anche un testo insodisfacente pur di evitare che l'iniziativa non vada in porto.

ALBONI. Desidero affermare che, quale rappresentante del mio gruppo in seno al Comitato ristretto, ho dato la mia piena adesione alla formulazione del testo sottoposto all'approvazione dei colleghi. Aggiungo che la casistica che, in questa sede, è stata sottolineata da alcuni colleghi, è stata da noi considerata; ma abbiamo ritenuto, proprio per la esigenza di mantenere il provvedimento nei limiti compatibili con la legge n. 132 e i decreti delegati, e quindi nello spirito del rispetto del diritto dei sanitari di partecipare ai concorsi per occupare regolarmente i posti disponibili, che la sanatoria dovesse rimanere nei limiti strettamente compatibili con la situazione pregressa. Mentre riconfermo l'accettazione del testo concordato, ritengo che una particolare agevolazione venga riservata a tutti quei sanitari ospedalieri che, avendo ricoperto (o tuttora ricoprendo) il posto di aiuto dirigente per incarico delle amministrazioni ospedaliere, si apprestano a partecipare ai concorsi di aiuto o di primario. L'articolo 3 del presente testo di proposta di legge corrisponde a tale necessità mediante il riconoscimento dei servizi prestati.

Ritengo quindi che gli articoli 1 e 2 sanino situazioni di diritto e l'articolo 3 concorra a creare le condizioni perché coloro i quali hanno svolto funzioni di aiuto-dirigente o di aiuto con funzione di dirigente, possano

avere più ampi titoli di partecipazione ai prossimi concorsi.

In questo spirito riconfermo la piena disponibilità mia e del mio gruppo per l'approvazione del testo così come è stato concordato dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento.

ALLOCCA, Relatore. Desidero precisare che la legge, così come è stata concepita, riguarda coloro i quali hanno fatto un apposito concorso per aiuto-dirigenti, non coloro che sono stati assunti come aiuto e successivamente hanno svolto funzioni di dirigente. E ciò dico anche in relazione all'intervento del collega Barberi, che pur rendendosi conto della difficoltà in cui s'è venuto a trovare il Comitato ristretto, ha ritenuto che la legge riguardasse soltanto coloro che avevano fatto il concorso per aiuto. Noi qui abbiamo precisato esattamente che la legge riguarda chi, a seguito di concorso per aiuto dirigente, ha assunto la direzione o di un servizio o di una sezione.

Per quanto riguarda l'intervento dell'onorevole De Lorenzo, io credo che l'articolo 3, lievemente modificato, possa dissipare le sue perplessità, perché coloro che hanno di fatto svolto le funzioni di aiuto-dirigente di sezione o di servizio — anche se, nell'arco di molti anni, per incuria dell'amministrazione, non siano mai stati fatti concorsi o adottate delibere che riconoscessero la qualifica di dirigente — da questa legge trarranno il vantaggio di avere il riconoscimento del servizio prestato, per lo meno come punteggio da valere in caso di concorso per idoneità a primario.

Io insisto pertanto affinché gli onorevoli colleghi approvino la proposta di legge in esame, così come è stata articolata. Quando non è possibile ottenere il cento per cento, è opportuno accontentarsi del meglio che si possa ottenere. Altrimenti il lavoro svolto per tanto tempo e in ripetute sedute tornerebbe inutile. E non mi sembra questo il caso di dover soprassedere. Proporrei, quindi, di passare all'esame degli articoli, insistendo ancora una volta nella raccomandazione di approvare il provvedimento.

LA PENNA, Sottosegretario di Stato per la sanità. Vorrei richiamarmi a quanto detto dall'onorevole Foschi, proprio come considerazioni preparatorie e preliminari all'esame di questa proposta di legge. Ricordiamo tutti che

alcuni mesi fa, in una riunione della Commissione, la proposta stava per naufragare definitivamente, e soltanto perché abbiamo invitato gli onorevoli colleghi ad una rimediazione dell'intera materia è stato possibile riconvocare il Comitato ristretto per vedere entro quali limiti — che già allora apparivano molto ristretti — si potesse affermare il principio cui intende richiamarsi la proposta stessa.

In effetti, da tutto un complesso di ricerche fatte dal Ministero della sanità, la cui documentazione è stata messa a disposizione della Commissione e del Comitato ristretto, risultava che le implicazioni derivanti da determinati principi sarebbero state tali e tante da incidere anche su altre qualifiche e categorie. Il principio generale di diritto giustamente dice che quando si sono svolte determinate funzioni compete non soltanto il trattamento economico ma anche lo stato giuridico conseguente: e tutto questo si sarebbe dovuto riportare anche nell'ambito delle altre qualifiche e categorie ospedaliere.

Per questo motivo si è ritenuto di stabilire sul piano della normativa, dei punti di riferimento più rigidi. Per esempio c'erano anche coloro che avevano avuto la deliberazione di incarico e non soltanto svolto il concorso, deliberazione in data non sospetta, rientrando entro i limiti: ma anche queste posizioni comportavano una contraddizione con il principio ricordato dall'onorevole Alboni. Quindi il Governo è d'accordo sull'articolo 1 e sull'articolo 2.

Per quanto concerne l'articolo 3 debbo fare una considerazione. Si ritiene — mi sembra lo abbia già anticipato l'onorevole De Maria — che il servizio prestato con la qualifica di aiuto dirigente, per un servizio o una sezione autonoma, non possa essere valutato ai fini della idoneità.

Il ministero sarebbe d'accordo a lasciare un termine entro il quale le amministrazioni ospedaliere potranno bandire i concorsi al fine di permettere ai sanitari di conseguire l'idoneità. Questo per non creare una posizione che possa essere di impedimento al completamento di un certo stato, al fine di conseguire il collocamento. L'onorevole Foschi mi chiedeva se si possono trovare delle sistemazioni diverse: si potrebbero anche prendere in considerazione, ma vorrei vedere qual è la formulazione precisa che si suggerisce.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo del Comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

I sanitari che a seguito di concorsi svolti sotto il vigore del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, furono assunti da amministrazioni ospedaliere con la qualifica di aiuto-direttore o di aiuto con funzione di direzione di un servizio, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato l'anzianità di laurea e di servizio ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso che la direzione del servizio stesso debba essere conferita a un primario in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, assumono la qualifica di primari, non appena l'amministrazione ospedaliera ne istituisca il posto.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Dichiaro che mi asterrò nella votazione sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1, nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

I sanitari che a seguito di concorsi svolti sotto il vigore del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, furono assunti da amministrazioni ospedaliere con la qualifica di aiuto-direttore o di aiuto con funzione di direzione di sezione autonoma di diagnosi e cura, che abbiano i requisiti richiesti dall'articolo 1, qualora la sezione medesima all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, 27 marzo 1969, n. 128, avesse i requisiti di posti letto e di attrezzature per la trasformazione in divisione, assumono la qualifica di primario non appena l'amministrazione ospedaliera istituisca la divisione e il relativo posto di primario.

DE LORENZO FERRUCCIO. Dichiaro che voterò contro questo articolo perché aggrava le situazioni di sperequazione e perché incentiverà la formazione di divisioni negli ospedali, anche laddove non sono necessarie.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

Ai soli fini della partecipazione a concorsi di idoneità e di assunzione, il servizio prestato con le qualifiche di cui ai precedenti articoli, ancorché non di ruolo, deve essere valutato come se fosse stato prestato con la qualifica di primario di servizio o di sezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Dovrei comunicare il contrario avviso del Ministero della sanità sull'articolo 3.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Io avrei avuto degli emendamenti, che ho rinunciato a presentare dato l'atteggiamento assunto dal Governo sulla proposta di legge; però dichiaro che non voterò a favore di eventuali soppressioni del contenuto dell'articolo 3.

FOSCHI. Io direi che se la posizione del Governo non presenta margini sull'articolo 3, è inutile che presentiamo degli emendamenti. Le possibilità però sarebbero di vario genere. Per esempio: ridurre la valutazione, come in molti casi si fa già nella pubblica amministrazione, cioè invece di considerarla per il totale, considerare la metà, o un terzo, o i due terzi, per gli incarichi che sono stati espletati. Questa potrebbe essere una via di compromesso. Una seconda via di compromesso potrebbe essere quella di limitare il discorso ai concorsi di assunzione, escludendo quelli di idoneità.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Io devo osservare che sul piano costituzionale mi è stato fatto presente che, data la legislazione esistente, un principio di questo genere, che andasse ad incidere sulla valutazione delle idoneità, comporterebbe delle conseguenze molto gravi. Invece la valutazione dei titoli ai fini dei concorsi di assunzioni potrebbe essere accettabile.

FOSCHI. Io non avrei nessuna difficoltà a togliere il riferimento alla idoneità, se questo è il problema.

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Se vi è accordo in tal senso presento allora un emendamento soppressivo delle parole « di idoneità e ».

ALBONI. Allora l'articolo 3 diventa pleonastico.

DE MARIA. No. Ritengo che così esso risponda allo spirito delle osservazioni che avevo fatto anch'io; mi sembra che sia una cosa razionale e logica, a proposito del punteggio per i concorsi di assunzione.

ALBONI. A questo punto, dato che il Governo ha preso una sua posizione, non possiamo rischiare di insabbiare tutto. Però voglio dire che, il testo dell'articolo, così come è riformulato su richiesta del Governo, cioè con una valutazione dei titoli ai soli fini dei concorsi per l'assunzione presso gli ospedali, diventa pleonastico in quanto questi titoli hanno già un riconoscimento di diritto.

d'AQUINO. A mio giudizio, togliere le parole « di idoneità » sfuoca completamente non solo l'articolo 3, ma tutto il provvedimento. Per cui dichiaro che voterò contro l'articolo 3, esclusivamente perché viene proposta la soppressione delle parole « di idoneità e ».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo rigo, sopprimere le parole: « di idoneità e ».

ALLOCCA, *Relatore*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ALBONI. Desidero dichiarare che il gruppo comunista si asterrà nella votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, che a seguito della modifica testè approvata, risulta così formulato:

« Ai soli fini della partecipazione a concorsi di assunzione, il servizio prestato con le

qualifiche di cui ai precedenti articoli, ancorché non di ruolo, deve essere valutato come se fosse stato prestato con la qualifica di primario di servizio o di sezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge FOSCHI: « Disposizioni particolari a favore degli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura » (1734):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alboni, Allocca, Armani, Balasso, Barberi, Bartole, Biagini, Biamonte, Bosco, Cattaneo, Petrini, Giannina, Cortese, Cucchi, D'Antonio, d'Aquino, De Lorenzo, Ferruccio, De Maria, Ferrari, Foschi, Graziosi, La Bella, Mascolo, Mazza, Senese, Sisto, Sorgi, Spinelli, Zanti, Tondi, Carmen.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

—
L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO